DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 8

Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche' una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Versione in vigore dal 6 luglio 2011, non più in vigore dal 20 aprile 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Titolo	I — Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Capo	I — Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria/art-8-obblighi-di-trasparenza-per-le-societa-a-partecipazione-pubblica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it